



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAZZARRONE - LICODIA EUBEA"

Via Alcide De Gasperi, 1 - 95040 Mazzarrone (CT) - Tel. 093328313

PEO: ctic80800x@istruzione.it

PEC: ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzarronelicodiaeubea.edu.it

CIRCOLARE N. 066

I.C. MAZZARRONE-LICODIA EUBEA
Prot. 0008097 del 03/10/2023
I-1 (Uscita)

Mazzarrone, 03/10/2023

Alle Alunne e agli Alunni
Ai Genitori / Tutori
Alle Docenti e ai Docenti
Al Personale ATA
al DSGA
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola_disposizione di servizio.

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare **sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto Comprensivo "Mazzarrone - Licodia Eubea", scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, **genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto**) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DIVIETO DI ABBANDONO DEI MOZZICONI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAZZARRONE - LICODIA EUBEA"

Via Alcide De Gasperi, 1 - 95040 Mazzarrone (CT) - Tel. 093328313

PEO: ctic80800x@istruzione.it

PEC: ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzarronelicodiaeubea.edu.it

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, **è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo**, nelle acque e negli scarichi; per chiunque violi il suddetto divieto è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui importo può andare da un minimo di 60 euro ad un massimo di 300 euro.

SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999 e dall'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**, con pagamento in misura ridotta di **Euro 55,00**.

La sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una **donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età inferiore ai 12 anni**: in tali casi la somma può variare da **€ 55,00 a € 550,00** - pagamento in misura ridotta **€ 110,00**.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare la trasgressione del divieto alle famiglie degli allievi minorenni sorpresi a fumare direttamente o per tramite del DS o suo delegato.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, aventi i poteri del Pubblico Ufficiale, sono così individuati:

LICODIA EUBEA

PLESSO	ORDINE SCUOLA	DOCENTE REFERENTE	ALTRO PERSONALE
"E. Fermi"	Scuola dell'Infanzia	Li Rosi C. S.	
"E. Fermi"	Scuola primaria	Li Rosi C. S.	
"G. Verga"	Scuola secondaria 1° gr.	Li Rosi M. A.	

MAZZARRONE

PLESSO	ORDINE SCUOLA	DOCENTE REFERENTE	
"S. Pertini"	Scuola dell'Infanzia	Pinzone Vecchio M. C.	
"Via Pavia"	Scuola dell'Infanzia	Disilvestro C. R.	
"G. Bufalino"	Scuola primaria	Cappellano G.	
"R. Guttuso"	Scuola primaria	Sciacca D.	
"L. Sciascia"	Scuola primaria	Trumino I.	
"E. Majorana"	Scuola secondaria 1° gr.	Di Geronimo F.	

Tutto il personale Docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti incaricati.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAZZARRONE - LICODIA EUBEA"

Via Alcide De Gasperi, 1 - 95040 Mazzarrone (CT) - Tel. 093328313

PEO: ctic80800x@istruzione.it

PEC: ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzarronelicodiaeubea.edu.it

SOGGETTI SANZIONABILI

Tutti i maggiorenni (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo negli spazi di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo precedente. Per quanto riguarda gli studenti minorenni, va preliminarmente citato **l'art. 2 della L. 689/1981** ("Legge di depenalizzazione"), che così dispone:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."

Pertanto, la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne **va contestata** (da parte dell'incaricato preposto all'osservanza del divieto) **direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (colpa in vigilando)** il quale, se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

All'alunno minorenne che viola il divieto di fumo verrà irrogata, nel momento stesso in cui viene accertata la violazione, un'adeguata sanzione disciplinare a carattere educativo e non punitivo.

Alla famiglia del minore, chiamata a rispondere per **colpa in educando**, va notificata la trasgressione del divieto di fumo da parte del figlio e la sanzione disciplinare irrogata.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione del divieto di fumo è accertata dai responsabili preposti all'applicazione del divieto mediante processo verbale, da redigersi in duplice copia. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il processo verbale. Il rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale. La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica. Qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, il responsabile preposto all'applicazione del divieto consegna il processo verbale al Dirigente Scolastico, il quale ne assicura la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento). Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento degli illeciti amministrativi.

PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1. versamento a "Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio di riscossione Tributi - Viale Principe Umberto, 13, Caltagirone", utilizzando il modello F23 - cod.tributo 131T, indicando il codice ufficio e specificando la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo - I.C. MazzarroneLicodia Eubea (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)";



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAZZARRONE - LICODIA EUBEA"

Via Alcide De Gasperi, 1 - 95040 Mazzarrone (CT) - Tel. 093328313

PEO: ctic80800x@istruzione.it

PEC: ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzarronelicodiaeubea.edu.it

2. in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente;
3. presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato a "Riscossione Sicilia S.p.A." - Caltagirone, con la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo - I.C. Mazzarrone-Licodia Eubea (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L. 584/75)". Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Si fa presente che, ai sensi della L. 584/1975, il Dirigente Scolastico è obbligato a comunicare l'avvenuta irrogazione della sanzione al Prefetto di Catania.

CONSEGNA DELLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA Sig. Todaro Domenico, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. punto seguente).

RITARDATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE O MANCATA ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO - RAPPORTO AL PREFETTO

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

RIMEDI E RICORSI

Qualora non sia avvenuta la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito. In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAZZARRONE - LICODIA EUBEA"

Via Alcide De Gasperi, 1 - 95040 Mazzarrone (CT) - Tel. 093328313

PEO: ctic80800x@istruzione.it

PEC: ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzarronelicodiaeubea.edu.it

Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato. Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

SUL "LOCALE RISERVATO AI FUMATORI"

Il Dirigente Scolastico non ritiene opportuno richiedere all'Ente Proprietario la progettazione e realizzazione, presso questo Istituto, di uno o più locali riservati ai fumatori.

NOTE ULTERIORI

In caso di recidiva, gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui qualche studente fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€200 a €2000**.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

- Art. 32 della Costituzione - tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico • Legge 3/2003, art. 51 _ DPCM 23/12/2003
- Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. 104/2013, art. 4, cc 1-4

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Salvatore Di Bella